

Bruxelles, 28 febbraio 2023
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0066(NLE)**

**6930/23
ADD 1**

UK 27

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	27 febbraio 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2023) 123 final/2
Oggetto:	ALLEGATI della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica riguardo all'adozione di una decisione e alla formulazione di raccomandazioni e dichiarazioni congiunte e unilaterali

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2023) 123 final/2.

All.: COM(2023) 123 final/2



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 27.2.2023
COM(2023) 123 final

ANNEXES 1 to 3

ALLEGATI

della

Proposta di decisione del Consiglio

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto
istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica riguardo
all'adozione di una decisione e alla formulazione di raccomandazioni e dichiarazioni
congiunte e unilaterali**

ALLEGATO 1

**PROGETTO DI DECISIONE N. .../2023 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO
DALL'ACCORDO SUL RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA
E IRLANDA DEL NORD DALL'UNIONE EUROPEA E DALLA COMUNITÀ
EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA**

del XX 2023

che stabilisce disposizioni relative al Quadro di Windsor

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica¹ ("accordo di recesso"), in particolare l'articolo 164, paragrafo 5, lettera d), l'articolo 5, paragrafo 2, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord ("protocollo"), l'articolo 164, paragrafo 5, lettera c), dell'accordo di recesso e l'articolo 8, quinto comma, del protocollo,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 166, paragrafo 2, dell'accordo di recesso, le decisioni adottate dal comitato misto istituito a norma dell'articolo 164, paragrafo 1, dello medesimo accordo ("comitato misto") sono vincolanti per l'Unione e il Regno Unito. L'Unione e il Regno Unito provvedono ad attuare tali decisioni che producono gli stessi effetti giuridici dell'accordo di recesso.
- (2) A norma dell'articolo 182 dell'accordo di recesso il protocollo è parte integrante del medesimo accordo.
- (3) A norma dell'articolo 164, paragrafo 5, lettera d), dell'accordo di recesso, il comitato misto ha il potere di adottare decisioni che modificano detto accordo, purché tali modifiche siano necessarie per rettificare errori, omissioni o altre carenze o per risolvere situazioni impreviste al momento della firma dell'accordo, e purché siffatte decisioni non siano tali da modificare gli elementi essenziali di detto accordo.
- (4) L'Unione e il Regno Unito hanno formulato una dichiarazione congiunta in sede di comitato misto in cui si attesta che, ove opportuno nei loro rapporti ai sensi dell'accordo di recesso, fanno riferimento, in linea con i requisiti di certezza del diritto, al protocollo quale modificato dal "Quadro di Windsor" e che potranno ugualmente fare riferimento al protocollo quale modificato nella loro legislazione interna.
- (5) L'Unione e il Regno Unito rammentano il loro impegno condiviso a tutelare in tutte le sue parti l'accordo del Venerdì santo o accordo di Belfast del 10 aprile 1998 tra il governo del Regno Unito, il governo dell'Irlanda e gli altri partecipanti ai negoziati multilaterali ("accordo del 1998"), allegato all'accordo britannico-irlandese della stessa data, compresi i successivi accordi e modalità di attuazione,
- (6) Tenuto conto delle circostanze specifiche dell'Irlanda del Nord, è opportuno che le agevolazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del protocollo includano modalità specifiche per la circolazione delle merci nel mercato interno del Regno Unito, coerenti con la posizione dell'Irlanda del Nord quale parte del territorio doganale del Regno Unito a norma del protocollo, qualora le merci siano destinate al

¹ [GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7](#)

consumo finale o all'uso finale in Irlanda del Nord e qualora siano in vigore le necessarie garanzie per tutelare l'integrità del mercato interno dell'Unione e dell'Unione doganale.

- (7) È opportuno istituire un meccanismo di freno di emergenza che permetta ai membri dell'Assemblea legislativa dell'Irlanda del Nord, nel rispetto di ciascuna delle condizioni di cui al paragrafo 1 della Dichiarazione unilaterale del Regno Unito sul ruolo delle istituzioni dell'accordo del 1998 allegata alla presente decisione, di far fronte alle considerevoli ripercussioni specifiche sulla vita quotidiana delle comunità derivanti dall'applicazione in Irlanda del Nord delle disposizioni del diritto dell'Unione, come modificate o sostituite da futuri atti dell'Unione.
- (8) Per quanto riguarda l'IVA e le accise, tenuto conto delle circostanze specifiche dell'Irlanda del Nord, compresa la sua posizione quale parte integrante del territorio doganale del Regno Unito, è opportuno apportare alcune modifiche all'allegato 3 del protocollo. Tali modifiche non dovrebbero comportare rischi di frode fiscale né potenziali distorsioni della concorrenza. La loro attuazione in Irlanda del Nord, in particolare l'attuazione del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi, non dovrebbe comportare rischi per il mercato interno dell'Unione né per il mercato interno del Regno Unito, né dovrebbe creare oneri indebiti per le imprese che operano in Irlanda del Nord.
- (9) Al fine di precisare l'ambito di applicazione di taluni atti già elencati nell'allegato 3 del protocollo, è opportuno aggiungere due note a tale allegato. Al fine di garantire che a detto allegato possano essere aggiunte altre note in qualsiasi momento, questa possibilità dovrebbe essere prevista nella presente decisione.
- (10) Per quanto riguarda la circolazione delle merci, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del protocollo, il comitato misto ha il potere di adottare decisioni che stabiliscono le condizioni alle quali la trasformazione non è considerata trasformazione commerciale e i criteri in base ai quali la merce trasportata in Irlanda del Nord da un luogo che non si trova nell'Unione non è considerata a rischio di essere successivamente trasferita nell'Unione.
- (11) È auspicabile migliorare il funzionamento dei regimi istituiti dalla decisione n. 4/2020 del comitato misto, anche per quanto riguarda le merci spedite in pacchi in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito, il che permetterà di prevedere agevolazioni di ampia portata nel settore doganale.
- (12) Conformemente all'articolo 175 dell'accordo di recesso, l'Unione e il Regno Unito adottano le misure necessarie per conformarsi prontamente e in buona fede al lodo del collegio arbitrale in merito alle condizioni di sospensione, cessazione e entrata in applicazione di disposizioni della presente decisione.
- (13) La decisione n. 4/2020 del comitato misto dovrebbe essere sostituita dalla sezione 2 della presente decisione.
- (14) Per quanto riguarda l'istituzione di un meccanismo di coordinamento rafforzato connesso al funzionamento del protocollo nei settori dell'IVA e delle accise, conformemente all'articolo 164, paragrafo 5, lettera c), dell'accordo di recesso il comitato misto può tra l'altro modificare i compiti assegnati ai comitati specializzati.
- (15) A norma dell'articolo 8, quarto comma, del protocollo, il comitato misto discute regolarmente dell'attuazione di tale articolo, comprese le riduzioni e le esenzioni

previste dalle disposizioni di cui al suo primo comma e, se del caso, adotta ove necessario misure per la sua corretta applicazione.

- (16) A norma dell'articolo 8, quinto comma, del protocollo, il comitato misto può riesaminare l'applicazione di tale articolo, tenendo presente che l'Irlanda del Nord forma parte integrante del mercato interno del Regno Unito, e può adottare, ove necessario, misure opportune.
- (17) Per garantire l'efficacia dell'articolo 8 del protocollo, in particolare per tenere presente che l'Irlanda del Nord forma parte integrante del mercato interno del Regno Unito, l'Unione e il Regno Unito dovrebbero valutare in maniera strutturata le questioni derivanti dall'attuazione e dall'applicazione dell'articolo 8, compreso in particolare il potenziale impatto sull'Irlanda del Nord di future iniziative politiche e normative nell'Unione e nel Regno Unito nei settori dell'IVA e delle accise sui beni.
- (18) È pertanto opportuno istituire un meccanismo di coordinamento rafforzato per consentire all'Unione e al Regno Unito di identificare e discutere eventuali questioni relative al funzionamento del protocollo nei settori dell'IVA e delle accise e proporre, se del caso, misure appropriate. A tal fine è opportuno convocare, se necessario, riunioni specifiche del comitato specializzato delle questioni relative all'attuazione del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord istituito dall'articolo 165, paragrafo 1, lettera c), dell'accordo di recesso per discutere dell'IVA e delle accise sui beni. Tali riunioni saranno note come il meccanismo di coordinamento rafforzato su IVA e accise,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

SEZIONE 1

Modifiche del protocollo

Articolo 1

All'articolo 6, paragrafo 2, del protocollo, dopo la prima frase è aggiunta la frase seguente:

"Sono ricomprese modalità specifiche per la circolazione delle merci nel mercato interno del Regno Unito, coerenti con la posizione dell'Irlanda del Nord quale parte del territorio doganale del Regno Unito conformemente al presente protocollo, qualora le merci siano destinate al consumo finale o all'uso finale in Irlanda del Nord e qualora siano in vigore le necessarie garanzie per tutelare l'integrità del mercato interno dell'Unione e dell'Unione doganale.".

Articolo 2

All'articolo 13 del protocollo, dopo il paragrafo 3 è aggiunto il paragrafo seguente:

"3 bis. In deroga al paragrafo 3 e fatto salvo il quarto comma del presente paragrafo, un atto dell'Unione contemplato dal presente paragrafo che è stato modificato o sostituito da un atto specifico dell'Unione ("atto specifico dell'Unione") non si applica come modificato o sostituito dall'atto specifico dell'Unione per le due settimane successive alla data in cui il Regno Unito ha notificato per iscritto all'Unione, tramite il comitato misto,

che è stata esperita la procedura di cui alla dichiarazione unilaterale del Regno Unito sul ruolo delle istituzioni dell'accordo del 1998, allegata come allegato I della decisione del comitato misto [XX]/2023². Tale notifica è effettuata entro due mesi dalla pubblicazione dell'atto specifico dell'Unione e comprende una spiegazione dettagliata della valutazione del Regno Unito per quanto riguarda le condizioni di cui al terzo comma, e delle misure procedurali prese nel Regno Unito prima della notifica.

L'Unione, se ritiene che la spiegazione del Regno Unito non sia sufficiente per quanto riguarda le circostanze di cui al terzo comma, può richiedere ulteriori spiegazioni entro due settimane dalla data della notifica e il Regno Unito deve trasmettere dette spiegazioni entro due settimane dalla data della richiesta. In tal caso l'atto dell'Unione di cui al presente paragrafo non si applica come modificato o sostituito dall'atto specifico dell'Unione fino al terzo giorno successivo al giorno in cui il Regno Unito ha trasmesso le ulteriori spiegazioni.

Il Regno Unito trasmette la notifica di cui al primo comma soltanto se:

- a) il contenuto o l'ambito di applicazione dell'atto dell'Unione come modificato o sostituito dall'atto specifico dell'Unione differisce notevolmente, in tutto o in parte, dal contenuto o dall'ambito di applicazione dell'atto dell'Unione applicabile prima della modifica o sostituzione; e
- b) l'applicazione in Irlanda del Nord dell'atto dell'Unione come modificato o sostituito dall'atto specifico dell'Unione, o di parte dello stesso a seconda dei casi, rischia di avere considerevoli ripercussioni specifiche sulla vita quotidiana delle comunità in Irlanda del Nord che potrebbero protrarsi nel tempo.

Se le condizioni di cui alle lettere a) e b) sono soddisfatte solo in relazione a una parte dell'atto dell'Unione come modificato o sostituito dall'atto specifico dell'Unione, la notifica è effettuata solo per quella parte, purché questa sia separabile dalle altre parti dell'atto dell'Unione come modificato o sostituito dall'atto specifico dell'Unione. Se la parte in questione non è separabile, la notifica è effettuata per quanto riguarda l'elemento separabile più piccolo dell'atto dell'Unione come modificato o sostituito dall'atto specifico dell'Unione contenente detta parte.

Se la notifica riguarda una parte dell'atto dell'Unione come modificato o sostituito dall'atto specifico dell'Unione conformemente alla seconda frase del comma precedente, l'atto dell'Unione non si applica come modificato o sostituito dall'atto specifico dell'Unione solo per quella parte.

Se è stata effettuata la notifica di cui al primo comma, il paragrafo 4 si applica all'atto dell'Unione come modificato o sostituito dall'atto specifico dell'Unione; nei casi in cui sia aggiunto al presente protocollo, l'atto dell'Unione come modificato o sostituito da un atto specifico dell'Unione sostituisce l'atto dell'Unione prima della modifica o sostituzione.

Il presente paragrafo riguarda gli atti dell'Unione di cui all'allegato 2, rubrica 1, primo trattino, e rubriche da 7 a 47, del presente protocollo, e all'articolo 5, paragrafo 1, terzo comma, del medesimo."

Articolo 3

L'allegato 3 del protocollo è così modificato:

² [Aggiungere il titolo completo e il riferimento GU della decisione del comitato misto]

1. Alla rubrica "1. Imposta sul valore aggiunto", dopo il trattino "Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto", è inserita la nota seguente:

"Per quanto riguarda i beni ceduti e installati in beni immobili ubicati in Irlanda del Nord da soggetti passivi, il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord può applicare aliquote ridotte, aliquote inferiori al 5 % o un'esenzione con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente.

Il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord non è tenuto ad applicare l'articolo 98, paragrafo 1, terzo comma, e paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2006/112/CE e può pertanto applicare aliquote IVA ridotte alle cessioni contemplate da più di 24 punti dell'allegato III della richiamata direttiva, e può applicare un'aliquota ridotta inferiore al minimo del 5 % e un'esenzione con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente alle cessioni contemplate in più di sette punti dell'allegato III della richiamata direttiva.

Il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord non è tenuto ad applicare al e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord il regime speciale delle piccole imprese di cui al titolo XII, capo 1, della direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese³, e può pertanto applicare qualsiasi regime di franchigia ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo imputabile a cessioni di beni e prestazioni di servizi rispetti le norme sulla soglia del volume d'affari di cui all'articolo 284, paragrafo 1, all'articolo 288 e all'articolo 288 bis, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio. L'equivalente in lire sterline della soglia di volume d'affari di cui all'articolo 284, paragrafo 1, è calcolato applicando il tasso di cambio del giorno successivo alla data di entrata in vigore della direttiva (UE) 2020/285 pubblicato dalla Banca centrale europea. Per tener conto delle variazioni del tasso di cambio nel tempo, è ammessa una differenza massima del 15 % nel calcolo dell'equivalente della soglia di 85 000 EUR.

Il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord non è tenuto ad applicare il regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE, per quanto riguarda le vendite a distanza di beni dalla Gran Bretagna all'Irlanda del Nord, purché i beni siano soggetti al consumo finale in Irlanda del Nord e l'imposta sul valore aggiunto sia applicata nel Regno Unito.";

2) alla rubrica "2. Accise", dopo il trattino "Direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche", è inserita la nota seguente:

"Il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord non è tenuto ad applicare l'articolo 3, paragrafo 1, e gli articoli 9, 13, 18 e 21 della direttiva 92/83/CEE del Consiglio e può pertanto applicare sempre aliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche sulla base del titolo alcolometrico e può applicare aliquote ridotte di accisa alle bevande alcoliche imballate in grandi contenitori per

³ GU L 62 del 2.3.2020, pag. 1.

spillatore servite per il consumo immediato in esercizi di ospitalità, purché tali aliquote nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord non siano in nessun caso, anche dopo l'applicazione di eventuali esenzioni, inferiori alle aliquote minime di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e agli articoli 4, 5 e 6 della direttiva 92/84/CEE e non si applichino in modo meno favorevole ai prodotti forniti dall'Unione rispetto ai prodotti nazionali.

Il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord non è tenuto ad applicare gli articoli 4, 9 bis, 13 bis, 18 bis, l'articolo 22, paragrafi da 1 a 5, e l'articolo 23 bis della direttiva 92/83/CEE del Consiglio e può pertanto definire i piccoli produttori e fissare aliquote ridotte di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche prodotte da piccoli produttori, purché tali aliquote non siano in nessun caso, anche dopo l'applicazione di eventuali esenzioni, inferiori alle aliquote minime di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e agli articoli 4, 5 e 6 della direttiva 92/84/CEE e che la produzione annua dei piccoli produttori che possono beneficiare dell'aliquota ridotta di accisa non sia in alcun caso superiore alle soglie di produzione di cui al primo trattino dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'articolo 9 bis, paragrafo 1, dell'articolo 13 bis, paragrafo 1, dell'articolo 18 bis, paragrafo 1, e dell'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 92/83/CEE del Consiglio. Tra gli Stati membri e il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord non si applicano le procedure di riconoscimento reciproco di cui all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 9 bis, paragrafo 3, all'articolo 13 bis, paragrafo 5, all'articolo 18 bis, paragrafo 4, all'articolo 22, paragrafo 3, e all'articolo 23 bis, paragrafo 3, della direttiva 92/83/CEE non si applicano."

Articolo 4

1. Nell'allegato 3 del protocollo, alla rubrica "1. Imposta sul valore aggiunto" le note diverse da quelle di cui all'articolo 3, punto 1, della presente decisione, come adottate dal comitato misto, sono inserite purché specifichino in che modo gli atti dell'Unione elencati nell'allegato 3, rubrica 1, del protocollo si applicano al e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Le note garantiscono l'assenza di ripercussioni negative sul mercato interno dell'Unione, quali rischi di frode fiscale o potenziali distorsioni della concorrenza.
2. Nell'allegato 3 del protocollo, alla rubrica "2. Accise" le note diverse da quelle di cui all'articolo 3, punto 2, della presente decisione, come adottate dal comitato misto, sono inserite purché specifichino in che modo gli atti dell'Unione elencati nell'allegato 3, rubrica 2, del protocollo si applicano al e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Le note garantiscono l'assenza di ripercussioni negative sul mercato interno dell'Unione, quali rischi di frode fiscale o potenziali distorsioni della concorrenza.

SEZIONE 2

Determinazione delle merci non a rischio e abrogazione della decisione n. 4/2020

Articolo 5

Oggetto

La presente sezione stabilisce le modalità di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, del protocollo per quanto riguarda:

- a) le condizioni per considerare che la merce trasportata in Irlanda del Nord da un luogo che non si trova nell'Unione non subirà trasformazioni commerciali in Irlanda del Nord;
- b) i criteri per considerare che la merce trasportata in Irlanda del Nord da un luogo che non si trova nell'Unione non è a rischio di essere successivamente trasferita nell'Unione.

Articolo 6

Trasformazioni non commerciali

Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e terzo comma, del protocollo, la trasformazione di una merce non è considerata commerciale se:

- a) la persona che presenta una dichiarazione di immissione in libera pratica per detta merce o per conto della quale è presentata la dichiarazione ("importatore") ha realizzato un fatturato annuo complessivo inferiore a 2 000 000 di GBP nell'ultimo esercizio finanziario completo; oppure
- b) la trasformazione avviene in Irlanda del Nord e ha come unico scopo:
 - i) la vendita di prodotti alimentari a un consumatore finale nel Regno Unito;
 - ii) la costruzione, quando le merci trasformate sono destinate a costituire una parte permanente di una struttura che è costruita e collocata in Irlanda del Nord dall'importatore o successivamente da un soggetto successivo;
 - iii) la fornitura diretta al destinatario di servizi sanitari o servizi di assistenza in Irlanda del Nord da parte dell'importatore o da un soggetto successivo;
 - iv) attività non lucrative in Irlanda del Nord svolte dall'importatore o da un soggetto successivo, nell'ambito delle quali la merce trasformata non è venduta successivamente; oppure
 - v) l'uso finale di mangimi in stabilimenti situati in Irlanda del Nord da parte dell'importatore o da un soggetto successivo.

Articolo 7

Criteri per considerare che le merci non sono a rischio di essere successivamente trasferite nell'Unione

1. La merce non è considerata a rischio di essere successivamente trasferita nell'Unione se si ritiene che non subirà trasformazioni commerciali a norma dell'articolo 6 e se:

- a) nel caso di merci trasportate direttamente in Irlanda del Nord da un'altra parte del Regno Unito:
 - i) il dazio dovuto a norma della tariffa doganale comune dell'Unione è pari a zero; oppure
 - ii) l'importatore è stato autorizzato, a norma degli articoli da 9 a 11, a trasportare tale merce in Irlanda del Nord per la vendita a consumatori finali o l'uso finale da parte di questi ultimi situati nel Regno Unito, anche nel caso in cui tale merce abbia subito una trasformazione non commerciale a norma dell'articolo 6 prima della vendita a consumatori finali o dell'uso finale da parte di questi ultimi; oppure

- iii) è spedita in un pacco e
 - aa) ha carattere non commerciale ed è inviata da un privato a un altro privato residente in Irlanda del Nord; oppure
 - bb) è inviata da un operatore economico tramite un vettore autorizzato a norma dell'articolo 12 a un privato residente in Irlanda del Nord per uso esclusivamente personale;
 - b) nel caso di merci trasportate direttamente in Irlanda del Nord da un luogo che non si trova né nell'Unione né in un'altra parte del Regno Unito:
 - i) il dazio dovuto a norma della tariffa doganale comune dell'Unione è pari o inferiore al dazio dovuto in base alla tariffa doganale del Regno Unito; oppure
 - ii) l'importatore è stato autorizzato, a norma degli articoli da 9 a 11, a trasportare tale merce in Irlanda del Nord per la vendita a consumatori finali o per l'uso finale da parte di questi ultimi situati in Irlanda del Nord (anche nel caso in cui la merce abbia subito una trasformazione non commerciale a norma dell'articolo 6 prima della vendita ai consumatori finali o prima dell'uso finale da parte di questi ultimi) e la differenza tra il dazio dovuto a norma della tariffa doganale comune dell'Unione e quello dovuto a norma della tariffa doganale del Regno Unito è inferiore al 3 % del valore in dogana della merce.
2. Il paragrafo 1, lettera a), punti ii) e iii), e lettera b), punto ii), non si applica alle merci oggetto di misure di difesa commerciale adottate dall'Unione.
3. Ai fini della presente decisione, per "pacco" si intende un collo contenente:
- a) merci, diverse da un invio di corrispondenza, di peso lordo massimo non superiore a 31,5 kg; oppure
 - b) un'unica merce, diversa da un invio di corrispondenza, di peso lordo massimo non superiore a 100 kg, in relazione a un'operazione commerciale.

Articolo 8

Determinazione dei dazi applicabili

Ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto i), e paragrafo 1, lettera b), si applicano le seguenti norme:

- a) il dazio dovuto per la merce a norma della tariffa doganale comune dell'Unione è determinato conformemente alle disposizioni stabilite nella normativa doganale dell'Unione;
- b) il dazio dovuto per la merce a norma della tariffa doganale del Regno Unito è determinato conformemente alle disposizioni stabilite nella normativa doganale del Regno Unito.

Articolo 9

Autorizzazione ai fini dell'articolo 7

1. Ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e paragrafo 1, lettera b), punto ii), la domanda di autorizzazione a trasportare le merci direttamente in Irlanda del

Nord per la vendita a consumatori finali o per l'uso finale da parte di questi ultimi è presentata all'autorità competente del Regno Unito.

2. La domanda di autorizzazione di cui al paragrafo 1 contiene informazioni sulle attività commerciali del richiedente, sulle merci generalmente trasportate in Irlanda del Nord, nonché una descrizione del tipo di registrazioni, sistemi e controlli messi in atto dal richiedente per garantire che le merci oggetto dell'autorizzazione siano adeguatamente dichiarate ai fini doganali e che possano essere fornite prove a sostegno dell'impegno di cui all'articolo 10, lettera b). L'operatore conserva le prove, ad esempio le fatture, degli ultimi cinque anni e le trasmette alle autorità competenti su loro richiesta. I requisiti in materia di dati della domanda sono specificati in dettaglio nell'allegato II.

3. L'autorizzazione reca almeno le informazioni seguenti:

- a) il nome della persona cui è rilasciata l'autorizzazione ("titolare dell'autorizzazione");
- b) un numero di riferimento unico attribuito dall'autorità doganale competente alla decisione ("numero di riferimento dell'autorizzazione");
- c) l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione;
- d) la data di entrata in vigore dell'autorizzazione.

4. Alle domande e alle autorizzazioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni della normativa doganale dell'Unione sulle decisioni relative all'applicazione della stessa, anche per quanto riguarda il monitoraggio.

5. Ove rilevi un uso deliberatamente improprio dell'autorizzazione o violazioni delle condizioni di autorizzazione stabilite nella presente decisione, l'autorità doganale competente del Regno Unito sospende o revoca l'autorizzazione.

6. I rappresentanti dell'Unione possono chiedere che l'autorità doganale competente del Regno Unito verifichi un'autorizzazione specifica. L'autorità doganale competente del Regno Unito prenderà gli opportuni provvedimenti in risposta a tale richiesta ed entro 30 giorni fornirà informazioni sulle azioni intraprese.

Articolo 10

Condizioni generali di rilascio dell'autorizzazione

Ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e paragrafo 1, lettera b), punto ii), l'autorizzazione può essere rilasciata ai richiedenti che:

- a) soddisfano i seguenti criteri di stabilimento:
 - i) sono stabiliti in Irlanda del Nord o dispongono di una sede di attività fissa in Irlanda del Nord
 - con presenza permanente di risorse umane e tecniche; e
 - a partire dalla quale le merci sono vendute a consumatori finali o messe a disposizione di questi ultimi per l'uso finale; e
 - in cui le scritture e informazioni doganali, commerciali e relative ai trasporti sono disponibili o accessibili in Irlanda del Nord; oppure
 - ii) sono stabiliti in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord e soddisfano i seguenti criteri:
 - le loro operazioni doganali sono effettuate nel Regno Unito;

- hanno un rappresentante doganale indiretto in Irlanda del Nord;
 - le loro scritture e informazioni doganali, commerciali e relative ai trasporti sono disponibili o accessibili nel Regno Unito alle autorità competenti del Regno Unito e ai rappresentanti dell'Unione per accertamento del rispetto delle condizioni e degli impegni assunti in applicazione della presente decisione; e
- b) si impegnano a trasportare merci in Irlanda del Nord unicamente per la vendita a consumatori finali o per l'uso finale da parte di questi ultimi nel Regno Unito, anche nel caso in cui tali merci abbiano subito una trasformazione non commerciale a norma dell'articolo 6 prima della vendita a consumatori finali o dell'uso finale da parte di questi ultimi nel Regno Unito; e nel caso di vendita a consumatori finali in Irlanda del Nord si impegnano a che detta vendita avvenga da uno o più punti vendita fisici in Irlanda del Nord che effettuano vendite fisiche dirette ai consumatori finali.

Articolo 11

Condizioni specifiche di rilascio dell'autorizzazione agli importatori

1. Ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e paragrafo 1, lettera b), punto ii), l'autorizzazione a trasportare merci in Irlanda del Nord è rilasciata solo ai richiedenti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 10 e le seguenti condizioni, precisate nell'allegato III:
 - a) il richiedente attesta che dichiarerà per l'immissione in libera pratica le merci trasportate in Irlanda del Nord a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii), o paragrafo 1, lettera b), punto ii);
 - b) nei tre anni precedenti la domanda il richiedente non ha commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale e non ha commesso reati gravi in relazione alla loro attività economica;
 - c) con riguardo alle merci da dichiarare come non a rischio, il richiedente dimostra di avere un alto livello di controllo sulle proprie operazioni e sul flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti che consenta adeguati controlli e la produzione di prove a sostegno dell'impegno di cui all'articolo 10, lettera b).
 - d) il richiedente si trova in una situazione finanziaria sana nei tre anni precedenti la presentazione della domanda o nel periodo successivo alla sua costituzione, se inferiore a tre anni, che gli consenta di adempiere ai propri impegni, tenendo in debita considerazione le caratteristiche del tipo di attività commerciale interessata;
 - e) il richiedente deve poter dimostrare di comprendere chiaramente gli obblighi che gli incombono in virtù dell'autorizzazione e in relazione alla circolazione delle merci nell'ambito del regime e alle modalità per conformarvi.
2. I richiedenti devono poter determinare se le merci che trasportano in Irlanda del Nord corrispondono a una delle categorie di cui all'allegato IV.
3. Le autorizzazioni sono rilasciate solo se l'autorità doganale ritiene di essere in grado di svolgere controlli secondo le modalità operative concordate senza oneri amministrativi sproporzionati, compreso il controllo di eventuali prove del fatto che le merci sono state vendute a consumatori finali o sono state oggetto di uso finale da parte di questi ultimi.

Articolo 12

Condizioni specifiche di rilascio dell'autorizzazione ai vettori

1. Ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto iii), lettera bb), l'operatore economico che trasporta pacchi, compreso l'operatore postale designato nel Regno Unito, può chiedere di essere un vettore autorizzato per il trasporto di pacchi da un'altra parte del Regno Unito verso l'Irlanda del Nord ("vettore autorizzato") se soddisfa le seguenti condizioni:

- a) è registrato come operatore economico;
- b) è stabilito nel Regno Unito e se non è stabilito in Irlanda del Nord ha comunque un rappresentante doganale indiretto in Irlanda del Nord;
- c) nei tre anni precedenti la domanda non ha commesso violazioni gravi o ripetute di un obbligo giuridico o regolamentare in relazione alla sua attività economica;
- d) ha un alto livello di controllo sulle sue operazioni, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti che consenta adeguati controlli e la produzione di prove a sostegno della sua attività economica.

2. Le autorizzazioni sono rilasciate solo se l'autorità competente del Regno Unito ritiene di essere in grado di svolgere controlli secondo le modalità operative concordate senza oneri amministrativi sproporzionati, compreso il controllo di eventuali prove del fatto che le merci sono state consegnate a privati residenti in Irlanda del Nord.

Articolo 13

Obblighi dei vettori autorizzati

Un vettore autorizzato:

- a) si assume la responsabilità di accertare che le merci contenute in ciascun pacco siano del tipo descritto all'articolo 138, lettera l), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione;
- b) mantiene processi operativi che permettono di distinguere gli operatori economici dai privati tra i destinatari o mittenti di pacchi;
- c) è in grado di determinare se le merci che trasporta in Irlanda del Nord corrispondono alla categoria n. 1 di cui all'allegato IV;
- d) mantiene sistemi che permettono di raccogliere e condividere i dati di cui all'allegato 52-03 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione;
- e) trasmette all'autorità competente del Regno Unito i dati di cui all'articolo 141, paragrafo 1, lettera d), punto vii), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, a intervalli regolari e alle condizioni ivi stabilite;
- f) segnala all'autorità competente del Regno Unito qualsiasi attività sospetta relativa al trasporto di pacchi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto iii), lettera bb);
- g) risponde a richieste specifiche di informazioni supplementari dell'autorità competente del Regno Unito;
- h) si conforma alle istruzioni dell'autorità competente del Regno Unito sul trasporto di pacchi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto iii), lettera bb).

Articolo 14

Scambio di informazioni sull'applicazione dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del protocollo

1. Fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo, in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ e con il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵, il Regno Unito trasmette mensilmente all'Unione le informazioni sull'applicazione dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del protocollo e sull'applicazione della presente decisione. Tali informazioni comprendono i volumi e i valori, in forma aggregata e per spedizione, e i mezzi di trasporto relativi a:

- a) merci trasportate in Irlanda del Nord per le quali non erano dovuti dazi doganali a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, del protocollo;
- b) merci trasportate in Irlanda del Nord per le quali i dazi doganali dovuti erano quelli applicabili nel Regno Unito a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del protocollo; e
- c) merci trasportate in Irlanda del Nord per le quali i dazi doganali dovuti erano conformi alla tariffa doganale comune dell'Unione.

2. Il Regno Unito trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 il quindicesimo giorno lavorativo del mese successivo a quello per il quale sono trasmesse.

3. Le informazioni sono trasmesse mediante procedimenti informatici.

4. Su richiesta dei rappresentanti dell'Unione di cui alla decisione n. 6/2020 del comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, e almeno due volte l'anno, le autorità competenti del Regno Unito trasmettono a detti rappresentanti, in forma aggregata e ripartite per formulario di autorizzazione, informazioni sulle autorizzazioni rilasciate a norma degli articoli da 9 a 12, compresi il numero di autorizzazioni accettate, respinte e revocate, e il luogo di stabilimento dei titolari delle autorizzazioni.

Articolo 15

Riesame, sospensione e cessazione della sezione 2

1. Il comitato misto discute dell'applicazione della presente sezione, salvo se le parti non decidono diversamente.

2. L'Unione può trasmettere una notifica al Regno Unito in sede di comitato misto, se il Regno Unito:

- a) omette costantemente di attuare l'articolo 5 della decisione n. 6/2020 del comitato misto, fornendo l'accesso alle informazioni contenute nelle reti, nei sistemi di informazione e nelle banche dati del Regno Unito e nei moduli nazionali del

⁴ Regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri e che abroga il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio (GU L 102 del 7.4.2004, pag. 1).

⁵ Regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 23).

Regno Unito riguardanti i sistemi dell'Unione di cui all'allegato I della suddetta decisione; oppure

- b) trascorsi sei mesi dalla data di cui all'articolo 23, paragrafo 5, o successivamente in qualsiasi momento, non garantisce ai rappresentanti dell'Unione l'accesso alle informazioni contenute nelle reti, nei sistemi di informazione e nelle banche dati del Regno Unito e nei moduli nazionali del Regno Unito riguardanti i sistemi dell'Unione di cui alla lettera a), in un formato accessibile e in modo tale da poter condurre un'analisi dei rischi, compresa l'individuazione di modelli di tendenze storiche e recenti; oppure
- c) gestisce molto male l'attuazione degli articoli da 9 a 14 dell'allegato III.

L'Unione comunica al Regno Unito i motivi per i quali ha trasmesso la notifica. Le parti si adoperano per giungere a una soluzione reciprocamente soddisfacente. Se le parti non giungono a una soluzione reciprocamente soddisfacente entro 30 giorni lavorativi dalla notifica, o altro termine più lungo deciso dal comitato, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punti ii) e iii), e paragrafo 1, lettera b), punto ii), e gli articoli da 9 a 14 cessano di applicarsi dal primo giorno del mese successivo alla fine del termine in questione.

Nel caso di cui al comma precedente, l'Unione e il Regno Unito avviano immediatamente consultazioni in sede di comitato misto e si adoperano per trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente o per concordare disposizioni alternative per il periodo di sospensione.

Se è stato posto rimedio alla situazione all'origine della notifica, l'Unione ne informa il Regno Unito in sede di comitato misto. In tal caso si applicano nuovamente le disposizioni di cui al secondo comma a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata trasmessa la seconda notifica.

3. Il Regno Unito può trasmettere una notifica all'Unione in sede di comitato misto se gli atti dell'Unione che garantiscono agevolazioni alla circolazione delle merci di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punti ii) e iii), cessano in tutto o in parte di essere in vigore, non garantendo più lo stesso livello di agevolazione.

Il Regno Unito comunica all'Unione i motivi per i quali ha trasmesso la notifica. Le parti si adoperano per giungere a una soluzione reciprocamente soddisfacente. Se le parti non giungono a una soluzione reciprocamente soddisfacente entro 30 giorni dalla notifica, o altro termine più lungo deciso dal comitato, gli articoli 9, 10, 11 e 14 cessano di applicarsi dal primo giorno del mese successivo alla fine del termine in questione e si applicano invece norme identiche a quelle di cui agli articoli da 5 a 8 della decisione n. 4/2020 del comitato misto.

Se è stato posto rimedio alla situazione all'origine della notifica, il Regno Unito ne informa l'Unione in sede di comitato misto. In tal caso si applicano nuovamente gli articoli 9, 10, 11 e 14 e dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata trasmessa la seconda notifica cessano di applicarsi le norme identiche a quelle di cui agli articoli da 5 a 8 della decisione n. 4/2020 del comitato misto.

4. Una delle parti, se ritiene che si verifichi una significativa deviazione degli scambi, frode o altra attività illecita, ne informa l'altra parte in sede di comitato misto al più tardi entro un anno dalla data di cui all'articolo 23, paragrafo 5, e le parti si adoperano per trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente. Se le parti non giungono a una soluzione reciprocamente soddisfacente, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punti ii) e iii), e paragrafo 1, lettera b), punto ii), e gli articoli da 9 a 14 cessano di applicarsi 24 mesi dopo la data di cui all'articolo 23, paragrafo 5, salvo se il comitato misto decide, entro 18 mesi dalla data di cui all'articolo 23, paragrafo 5, che continuano ad applicarsi.

Se l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punti ii) e iii), e paragrafo 1, lettera b), punto ii), e gli articoli da 9 a 14 cessano di applicarsi conformemente al primo comma, il comitato misto modifica la presente decisione entro 24 mesi dalla data di cui all'articolo 23, paragrafo 5, per rendere applicabili opportune disposizioni alternative una volta decorsi 24 mesi dalla data di cui all'articolo 23, paragrafo 5, tenendo conto delle circostanze specifiche dell'Irlanda del Nord e nel pieno rispetto della posizione dell'Irlanda del Nord nel territorio doganale del Regno Unito.

Se l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punti ii) e iii), e paragrafo 1, lettera b), punto ii), e gli articoli da 9 a 14 sono sospesi a norma del paragrafo 2, lettera a) o lettera b), del presente articolo, i termini di cui al primo e al secondo comma sono prorogati per la durata della sospensione.

Articolo 16

Abrogazione della decisione n. 4/2020 del comitato misto

La presente sezione sostituisce la decisione n. 4/2020 del comitato misto, che è abrogata.

SEZIONE 3

Istituzione di un meccanismo di coordinamento rafforzato connesso al funzionamento del protocollo nei settori dell'IVA e delle accise

Articolo 17

Oggetto

1. È istituito un meccanismo di coordinamento rafforzato su IVA e accise sui beni ("il meccanismo").
2. Scopo del meccanismo è assistere il comitato misto nell'adempimento del compito di riesaminare l'attuazione e l'applicazione dell'articolo 8 del protocollo per quanto riguarda le disposizioni del diritto dell'Unione elencate nell'allegato 3 del protocollo, tenendo presente che l'Irlanda del Nord è parte integrante del mercato interno del Regno Unito e garantendo nel contempo l'integrità del mercato interno dell'Unione.

Articolo 18

Compiti

Il meccanismo assiste il comitato misto:

- a) come forum per il coordinamento rafforzato e tempestivo dello scambio di informazioni e la consultazione sulla futura legislazione del Regno Unito e dell'Unione in materia di IVA e accise ogniqualvolta in particolare questa incide sugli scambi di merci in Irlanda del Nord in seguito a modifiche significative previste del quadro legislativo applicabile o a gravi difficoltà di trattamento dei beni e dei servizi nel settore dell'IVA imputabili alla separazione;

- b) come forum per valutare l'impatto potenziale in Irlanda del Nord della legislazione di cui alla lettera a), e prepararne la graduale attuazione. Questa valutazione dovrebbe soprattutto mirare a evitare oneri amministrativi indebiti e costi inutili a carico di imprese e amministrazioni fiscali;
- c) come forum per discutere le difficoltà pratiche relative all'applicazione della legislazione in materia di IVA e accise vigente nel Regno Unito e nell'Unione, applicabile in virtù del protocollo;
- d) per adottare decisioni o raccomandazioni in relazione alle disposizioni del diritto dell'Unione elencate nell'allegato 3 del protocollo, evitando ripercussioni negative in termini di rischi di frode fiscale e altra potenziale distorsione della concorrenza nell'Unione. Queste decisioni e raccomandazioni non incidono sul livello dell'IVA e delle accise applicate alle merci; e
- e) per discutere e adottare, ove necessario, misure opportune attinenti le questioni relative all'attuazione e all'applicazione dell'articolo 8 del protocollo.

Articolo 19

Funzionamento

1. I copresidenti del comitato specializzato delle questioni relative all'attuazione del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord istituito dall'articolo 165, paragrafo 1, lettera c), dell'accordo di recesso ("comitato specializzato") convocano, se necessario, riunioni specifiche del comitato specializzato per discutere dell'IVA e delle accise sui beni. Tali riunioni saranno note come il meccanismo di coordinamento rafforzato su IVA e accise.

I copresidenti del comitato specializzato designano ciascuno un esperto principale nel settore dell'IVA e delle accise ("esperti principali").

2. Sono indette riunioni del meccanismo ogni qualvolta necessario. Gli esperti principali possono procedere a uno scambio informale di pareri nei periodi tra le riunioni del meccanismo e possono anche riunirsi informalmente. Dopo ogni riunione informale gli esperti principali redigono un verbale e lo inviano ai copresidenti del comitato specializzato e del gruppo di lavoro consultivo misto istituito dall'articolo 15 del protocollo ("gruppo di lavoro consultivo misto").

3. Gli esperti principali presentano ai copresidenti del comitato specializzato una relazione finale che riassume gli esiti della discussione su uno specifico argomento e stabilisce azioni raccomandate, compresi tutti i punti su cui non è stato possibile raggiungere un accordo.

4. Gli esperti principali possono invitare rappresentanti di terzi o altri esperti a discutere particolari questioni. Essi ne comunicano i nomi ai copresidenti del comitato specializzato.

I copresidenti del gruppo di lavoro consultivo misto possono partecipare alle riunioni del meccanismo. I copresidenti del gruppo di lavoro consultivo misto possono informare gli esperti principali degli atti dell'Unione previsti e di altre questioni relative all'IVA e alle accise sui beni.

5. Salvo che la presente decisione non disponga diversamente, al meccanismo si applica *mutatis mutandis* il regolamento interno del comitato misto e dei comitati specializzati di cui all'allegato VIII dell'accordo di recesso.

Articolo 20

Proposte di decisioni o raccomandazioni collegate alla presente sezione

Sulla base della relazione finale degli esperti principali di cui all'articolo 19, paragrafo 3, il comitato specializzato può mettere a punto proposte di decisioni o di raccomandazioni e sottoporle al comitato misto per adozione. Dette proposte contengono:

- a) le questioni individuate congiuntamente dall'Unione e dal Regno Unito in relazione all'applicazione dell'articolo 8 del protocollo; e
- b) le soluzioni proposte.

Articolo 21

Riesame della presente sezione

Il meccanismo è riesaminato periodicamente e, se del caso, riveduto.

Il primo riesame si svolge entro il 1° gennaio 2027.

SEZIONE 4

Disposizioni finali

Articolo 22

Gli allegati da I a IV sono parte integrante della presente decisione.

Articolo 23

Entrata in vigore e applicazione

- 1. La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.
- 2. Le sezioni 1, 3 e 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.
- 3. Gli articoli 9, 11 e 12 dell'allegato III si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione. A decorrere da tale data cessano di applicarsi gli articoli 5 e 7 della decisione n. 4/2020 del comitato misto. L'autorizzazione rilasciata a norma degli articoli 5 e 7 della decisione n. 4/2020 del comitato misto rimane valida fino alla data in cui si applicano le disposizioni della presente decisione, ad eccezione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto iii), degli articoli 9, 11, 12 e 13 e dell'articolo 15, paragrafo 3, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo. Le autorizzazioni rilasciate a norma degli articoli 9 e 11 saranno trattate come autorizzazioni rilasciate a norma degli articoli 5 e 7 della decisione n. 4/2020 del comitato misto, fintantoché si applicano le altre disposizioni della decisione n. 4/2020 del comitato misto.

4. Fatto salvo il secondo comma, le altre disposizioni della presente decisione, ad eccezione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto iii), dell'articolo 13 e dell'articolo 15, paragrafo 3, si applicano a decorrere dal 30 settembre 2023, purché in sede di comitato misto siano state rilasciate le seguenti dichiarazioni:

- a) una dichiarazione dell'Unione attestante:
 - i) che il Regno Unito ha dato attuazione all'articolo 5 della decisione n. 6/2020 del comitato misto, in quanto consente l'accesso alle informazioni contenute nelle reti, nei sistemi di informazione e nelle banche dati del Regno Unito e nei moduli nazionali del Regno Unito riguardanti i sistemi dell'Unione di cui all'allegato I della richiamata decisione; e
 - ii) che tutte le registrazioni XI EORI esistenti sono state rilasciate correttamente; e
 - iii) che il Regno Unito ha pubblicato nuovi orientamenti per i pacchi in linea con le modalità stabilite nella presente decisione; e
 - iv) che il Regno Unito ha rilasciato una dichiarazione unilaterale sui regimi di esportazione delle merci in uscita dall'Irlanda del Nord dirette in altre parti del Regno Unito;
- b) una dichiarazione del Regno Unito attestante che tutti gli importatori che intendono operare a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e lettera b), punto ii), hanno ottenuto autorizzazioni a norma degli articoli 9 e 11 e dell'allegato III.

Se entro il 30 settembre 2023 non sono state rilasciate tutte le dichiarazioni di cui al primo comma, si applicano le disposizioni della presente decisione, ad eccezione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto iii), degli articoli 9, 11, 12 e 13 e dell'articolo 15, paragrafo 3, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata rilasciata l'ultima dichiarazione.

5. A condizione che siano entrati in vigore gli atti dell'Unione che prevedono agevolazioni per la circolazione delle merci di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punti ii) e iii), e fatto salvo il secondo comma, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto iii), l'articolo 13 e l'articolo 15, paragrafo 3, si applicano a decorrere dal 30 settembre 2024, purché in sede di comitato misto siano state rilasciate le seguenti dichiarazioni:

- a) una dichiarazione dell'Unione attestante che il Regno Unito ha istituito le reti, i sistemi di informazione e le banche dati per i dati di cui all'articolo 141, paragrafo 10, lettera d), punto vii), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione che devono essere trasmessi all'autorità competente del Regno Unito, e attestante che il Regno Unito ha dato attuazione all'articolo 5 della decisione n. 6/2020 del comitato misto, in quanto consente l'accesso alle informazioni contenute in dette reti, sistemi di informazione e banche dati; e
- b) una dichiarazione del Regno Unito attestante che tutti i vettori autorizzati sono in grado di onorare gli obblighi di cui all'articolo 13.

Se entrambe le dichiarazioni di cui al primo comma sono rilasciate prima del 30 settembre 2024, oppure se non sono state tutte rilasciate entro tale data, si applicano l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto iii), l'articolo 13 e l'articolo 15, paragrafo 3, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sia stata rilasciata l'ultima dichiarazione.

Fatto a XX, il XX 2023

*Per il comitato misto
I copresidenti*

ALLEGATO I

Dichiarazione unilaterale del Regno Unito Ruolo delle istituzioni dell'accordo del 1998

1. Il Regno Unito adotterà la seguente procedura per il funzionamento del meccanismo di freno di emergenza di cui all'articolo 13, paragrafo 3 bis, del Quadro di Windsor⁶. Il meccanismo si applicherà nelle circostanze particolari della presente dichiarazione e non pregiudica lo status del voto intercomunitario né le garanzie previste dall'accordo del 1998 che si applicano unicamente ed esclusivamente alle materie delegate.
 - a. Il meccanismo funzionerà unicamente ed esclusivamente nel caso in cui, dopo la data della presente dichiarazione, sia stato reinsediato e diventi operativo l'esecutivo dell'Irlanda del Nord, con un primo ministro e un vice primo ministro in carica, e l'Assemblea dell'Irlanda del Nord si sia riunita in sessione ordinaria. Successivamente i membri dell'Assemblea legislativa che intendano ricorrere al meccanismo dovranno fare in modo, individualmente e collettivamente e in buona fede, che le istituzioni funzionino pienamente, anche mediante la nomina di ministri e il sostegno al normale funzionamento dell'Assemblea.
 - b. La soglia minima per attivare il meccanismo fungerà sulla stessa base del processo separato e distinto di "Petizione di preoccupazione" nell'ambito dell'accordo del 1998, aggiornato nel 2020 dall'accordo "Nuovo decennio, nuovo approccio". Ciò significa che 30 membri dell'Assemblea legislativa di almeno due partiti politici (esclusi il presidente e i vicepresidenti) dovranno notificare al governo del Regno Unito l'intenzione di attivare il meccanismo di freno di emergenza.
 - c. Nel trasmettere la notifica al governo del Regno Unito, i membri dell'Assemblea legislativa dovranno dimostrare, con spiegazione scritta e dettagliata, accessibile al pubblico:
 - i. che hanno soddisfatto i requisiti di cui all'allegato B della parte 2 dell'accordo "Nuovo decennio, nuovo approccio", per cui la notifica è trasmessa solo in circostanze assolutamente eccezionali e in ultima istanza, esperito ogni altro meccanismo disponibile;
 - ii. che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 3 bis, terzo comma, del Quadro di Windsor; e
 - iii. che i membri dell'Assemblea legislativa hanno sollecitato un dibattito preliminare con il governo del Regno Unito e all'interno dell'esecutivo dell'Irlanda del Nord per esaminare tutte le possibilità in relazione all'atto dell'Unione; che si sono adoperati per consultare le imprese, altri operatori commerciali e la società civile interessati dall'atto dell'Unione; che si sono ragionevolmente avvalsi di tutti i processi di consultazione applicabili previsti dall'Unione europea per i nuovi atti dell'Unione che interessano l'Irlanda del Nord.

⁶ Cfr. dichiarazione comune n. XX/2023.

2. Il Regno Unito, se considera soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), e soddisfacente la spiegazione fornita a norma del paragrafo 1, lettera c), ne informa l'Unione conformemente all'articolo 13, paragrafo 3 bis, primo comma, del Quadro di Windsor.
3. Il Regno Unito, a seguito di notifica dai membri dell'Assemblea legislativa, si impegna a informarne l'Unione senza ritardo.
4. Il Regno Unito, a seguito di notifica all'Unione dell'attivazione del freno di emergenza, si impegna a tenere fitte consultazioni in sede di comitato misto sull'atto dell'Unione, come previsto dall'articolo 13, paragrafo 4, del Quadro di Windsor.

ALLEGATO II

Domanda di autorizzazione a trasportare merci in Irlanda del Nord destinate
a consumatori finali

(di cui all'articolo 9 della decisione)

Informazioni relative alla domanda

1. Documenti giustificativi

Documenti giustificativi obbligatori e informazioni richieste a tutti i richiedenti:
atto di costituzione/prova di stabile organizzazione.

2. Altri documenti giustificativi obbligatori e informazioni richiesti al richiedente

Qualsiasi altro documento giustificativo o altra informazione ritenuti pertinenti per verificare il rispetto, da parte del richiedente, delle condizioni di cui agli articoli 10 e 11 della decisione.

Fornire informazioni sul tipo e, se del caso, sul numero di identificazione e/o sulla data di rilascio del o dei documenti giustificativi allegati alla domanda. Indicare il numero totale dei documenti allegati.

3. Data e firma del richiedente

Le domande presentate mediante procedimenti informatici sono autenticate dalla persona che presenta la domanda.

Data in cui il richiedente ha firmato o altrimenti autenticato la domanda.

Dati del richiedente

4. Richiedente

Il richiedente è la persona che fa domanda di decisione alle autorità doganali.

Indicare il nome e indirizzo dell'interessato.

5. Numero di identificazione del richiedente

Il richiedente è la persona che fa domanda di decisione alle autorità doganali.

Indicare il codice di registrazione e identificazione degli operatori economici (codice EORI) dell'interessato, a norma dell'articolo 1, punto 18, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione⁷.

6. Forma giuridica del richiedente

La forma giuridica come appare nell'atto di costituzione.

7. Numero/i di identificazione IVA

Se assegnato, indicare il numero di identificazione IVA.

8. Attività economica

Inserire informazioni sull'attività economica del richiedente. Descrivere brevemente l'attività commerciale e indicare il ruolo nella catena di approvvigionamento (ad es. fabbricante di merci, importatore, rivenditore ecc.). Specificare:

⁷ Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 28.12.2015, pag. 1).

- l'uso previsto delle merci importate, compresa una descrizione del tipo di merci e se sono sottoposte a una qualche forma di trasformazione;
- la stima annuale del numero di dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica per le merci in questione;
- il tipo di scritture, sistemi e controlli posti in essere a sostegno dell'impegno di cui all'articolo 10, lettera b).

9. Fatturato annuo

Ai fini dell'articolo 6 della decisione, indicare il fatturato annuo dell'ultimo esercizio finanziario completo. Nel caso di impresa neo costituita, fornire le scritture e informazioni necessarie per permettere una valutazione del fatturato previsto, ad es. l'ultimo flusso di cassa, il bilancio e le previsioni di utili e perdite, approvati dagli amministratori/soci/dal titolare unico.

10. Referente responsabile della domanda

Il referente è responsabile dei contatti con le dogane relativi alla domanda.

Indicare il nome del referente e uno dei dati seguenti: numero di telefono o indirizzo email (preferibilmente di una casella funzionale).

11. Persona responsabile dell'impresa richiedente o che ne esercita il controllo della gestione

Ai fini dell'articolo 11, lettera b), della decisione, indicare il nome e i dati completi della o delle persone interessate sulla base del domicilio legale/forma giuridica dell'impresa richiedente, in particolare: direttore/dirigente dell'impresa e membri del consiglio di amministrazione, se del caso. I dati devono comprendere: nome e indirizzo completi, data di nascita e numero di identificazione nazionale.

Date, ore, periodi e luoghi

12. Data di costituzione

In cifre – giorno, mese e anno di costituzione.

13. Indirizzo di stabilimento/residenza

Indirizzo completo del luogo di stabilimento/residenza dell'interessato, incluso il codice di identificazione del paese o del territorio.

14. Luogo in cui sono tenuti i registri

Indicare l'indirizzo completo del luogo o dei luoghi in cui sono conservati o destinati a essere conservati i registri del richiedente. L'indirizzo può essere sostituito dal codice UN/LOCODE, purché questo garantisca un'individuazione sicura del luogo di cui trattasi.

15. Luogo (luoghi) di trasformazione o uso

Indicare l'indirizzo del luogo o dei luoghi in cui saranno trasformate, se del caso, le merci e vendute a consumatori finali.

Allegato III

Spiegazione delle condizioni di cui all'articolo 11

Il presente allegato è una spiegazione delle condizioni di cui all'articolo 11 e non modifica (né limita né amplia) tali condizioni.

Articolo 11, paragrafo 1, lettera b)

1. Il criterio di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della presente decisione è considerato soddisfatto se:

- a) non esiste decisione di un'autorità amministrativa o giudiziaria che concluda che nei tre anni precedenti la domanda una delle persone descritte alla lettera b) abbia commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale o fiscale in relazione alla propria attività economica, e
- b) nessuna delle seguenti persone ha commesso reati gravi in relazione alla propria attività economica né, se del caso, all'attività economica del richiedente:
 - i) il richiedente;
 - ii) i dipendenti, compresi eventuali rappresentanti diretti responsabili dell'amministrazione del richiedente in relazione alla circolazione di merci nell'ambito del presente regime;
 - iii) le persone responsabili del richiedente o che ne esercitano il controllo della gestione; e
 - iv) una persona che agisce in nome proprio e per conto del richiedente in relazione alla circolazione di merci nell'ambito del presente regime.

2. Il criterio può tuttavia essere considerato soddisfatto se l'autorità competente ritiene che la violazione sia di importanza minore rispetto al numero o all'entità delle operazioni correlate, e se non ha dubbi sulla buona fede del richiedente.

3. Se le persone di cui al paragrafo 1, lettera b), punto iii), diverse dal richiedente, sono stabilite o risiedono al di fuori del Regno Unito, l'autorità competente valuta il rispetto del criterio di cui sopra sulla base delle scritture e informazioni di cui dispone.

4. Se il richiedente è stabilito da meno di 3 anni, l'autorità competente valuta il rispetto del criterio per quanto lo riguarda sulla base delle scritture e informazioni di cui dispone.

Articolo 11, paragrafo 1, lettera c)

Il criterio di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), della presente decisione è considerato soddisfatto se:

- 5. il richiedente dispone di un'organizzazione amministrativa e di controlli interni corrispondenti al tipo e alle dimensioni dell'impresa e adatti alla gestione del flusso di merci. Il richiedente deve disporre di controlli interni in grado di prevenire, individuare e correggere gli errori e di prevenire e individuare le attività illecite all'interno dell'organizzazione.

6. Il richiedente dovrebbe dimostrare un'adeguata tenuta dei registri relativi dei movimenti delle merci nell'ambito di questo regime. Dovrebbero essere predisposte procedure di protezione contro la perdita di informazioni e di archiviazione per la conservazione dei dati storici, compresi la valutazione, il back-up e la protezione dei registri per cinque anni.
7. La gestione dei registri dovrebbe essere conforme ai principi contabili applicati nel Regno Unito.
8. I registri dei movimenti di merci verso l'Irlanda del Nord dovrebbero essere integrati nel sistema contabile oppure, se conservati separatamente, dovrebbero essere possibili controlli incrociati tra le scritture relative agli acquisti, alle vendite, al controllo delle scorte e alla circolazione delle merci.
9. L'operatore autorizzato consente, su richiesta, l'accesso elettronico e/o fisico dell'autorità competente ai registri di cui al punto 8 in un formato adeguato.
10. L'operatore commerciale autorizzato è tenuto a informare le autorità competenti del Regno Unito ogni qualvolta si riscontrino difficoltà di conformità e se successivamente alla decisione di riconoscere lo status di operatore autorizzato emergano fattori che potrebbero influenzarne la continuazione o il contenuto. Dovrebbero essere impartite istruzioni interne perché il personale interessato sia a conoscenza di come informare l'autorità competente di tali difficoltà di conformità.
11. Qualora operatori autorizzati manipolino merci vietate e soggette a restrizioni, dovrebbero essere predisposte procedure adeguate per detta manipolazione conformemente alla legislazione pertinente.
12. Un operatore autorizzato deve disporre di prove rispetto ai propri clienti affinché questi possano fare valutazioni accurate in relazione alle merci trasportate nell'ambito di questo regime. Devono essere predisposte misure per garantire che le merci trasportate nell'ambito di questo regime siano vendute o utilizzate solo se conformi alla presente decisione del comitato misto. L'operatore autorizzato sarà tenuto a mantenere una comprensione costante delle operazioni commerciali dei clienti nuovi e acquisiti, tale da garantire il rispetto dei criteri stabiliti per un operatore affidabile nella presente decisione del comitato misto. Di seguito sono riportati esempi di situazioni in cui un operatore autorizzato che non è responsabile della destinazione finale delle merci potrebbe trasportare merci nell'ambito del regime:
 - a. una dichiarazione scritta e firmata del cliente attestante che le merci rimarranno in Irlanda del Nord;
 - b. la prova che il cliente effettua vendite al dettaglio per uso finale o consumo finale nel Regno Unito da un solo punto vendita fisico in Irlanda del Nord;
 - c. la prova che il cliente vende solo prodotti destinati all'uso finale da parte di consumatori finali nel Regno Unito e consegnati all'interno del Regno Unito;
 - d. contratti commerciali e ordini di acquisto da cui risulti che le merci saranno destinate all'uso finale nel Regno Unito;
 - e. la prova che la vendita riguarda un prodotto che sarà installato in modo permanente nel Regno Unito.

Articolo 11, paragrafo 1, lettera d)

13. Il criterio di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della presente decisione è considerato soddisfatto se l'autorità competente verifica in particolare il rispetto di quanto segue:

- a. il richiedente non è oggetto di una procedura fallimentare;
 - b. nei tre anni precedenti la presentazione della domanda il richiedente ha ottemperato ai propri obblighi finanziari per quanto riguarda il pagamento dei dazi doganali e altri diritti, imposte o tasse riscossi per o in relazione all'importazione o all'esportazione di merci;
 - c. il richiedente dimostra, sulla base delle scritture e informazioni disponibili per gli ultimi 3 anni precedenti la presentazione della domanda, di possedere una capacità finanziaria sufficiente per adempiere ai propri obblighi e ai propri impegni, tenuto conto del tipo e del volume dell'attività commerciale.
14. Se il richiedente è stabilito da meno di tre anni, la sua solvibilità finanziaria è verificata sulla base delle scritture e informazioni disponibili.

Articolo 11, paragrafo 1, lettera e)

Il criterio di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera e), della presente decisione è considerato soddisfatto se:

15. Il richiedente o la persona responsabile dell'amministrazione del richiedente in relazione alla circolazione delle merci nell'ambito del presente regime deve essere in grado di dimostrare una chiara comprensione dei propri obblighi rispetto a tali criteri e di come adempiere agli stessi, e avere competenze sufficienti per trasmettere informazioni accurate all'autorità competente in relazione agli obblighi e alle procedure applicabili.

Allegato IV

Categoria 1

Sono denominate "merci della categoria 1" le merci soggette a:

1. misure restrittive in vigore basate sull'articolo 215 TFUE, limitatamente agli scambi di merci tra l'Unione e i paesi terzi;
2. divieti e divieti totali;
3. strumenti di difesa commerciale di cui all'allegato 2, sezione 5, del protocollo;
4. contingenti tariffari dell'Unione, quando il contingente è richiesto dall'importatore;
5. contingenti dell'Unione diversi dai contingenti tariffari.

Categoria 2

Sono denominate "merci della categoria 2" le merci soggette ai seguenti atti legislativi:

1. regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe
2. regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE
3. regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi
4. regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti
5. regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008
6. regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio
7. regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio, del 4 novembre 1991, che vieta l'uso di tagliole nella Comunità e l'introduzione nella Comunità di pellicce e di prodotti manifatturati di talune specie di animali selvatici originari di paesi che utilizzano per la loro cattura tagliole o metodi non conformi alle norme concordate a livello internazionale in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà
8. regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive
9. direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito
10. regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea
11. direttiva 83/129/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativa all'importazione negli Stati Membri di pelli di taluni cuccioli di foca e di prodotti da esse derivati

12. regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca
13. direttiva 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile
14. direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici
15. regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi
16. direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi
17. regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti
18. regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi
19. contingenti tariffari dell'Unione, quando il contingente non è richiesto dall'importatore
20. articolo 47 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante e sui prodotti fitosanitari (regolamento sui controlli ufficiali), tranne quando le merci sono soggette anche al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme specifiche relative all'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di determinate partite di merci al dettaglio, piante da impianto, patate da semina, macchinari e taluni veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali, nonché ai movimenti a carattere non commerciale di determinati animali da compagnia verso l'Irlanda del Nord, che sarà adottato sulla base della [riferimento alla proposta della Commissione da inserire prima della data della riunione del comitato misto].
21. atti dell'Unione elencati nell'allegato 3, punto 2, del protocollo
22. atti dell'Unione elencati nell'allegato 2, punto 20, del protocollo
23. regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose
24. regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE
25. regolamento (UE) 2019/880 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'introduzione e all'importazione di beni culturali

26. qualsiasi atto dell'Unione applicabile al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord in conformità del protocollo, che stabilisca procedure a carico di un operatore economico o di un'autorità competente partner da espletare prima o durante l'ingresso delle merci nell'Unione, ai fini del controllo delle merci o di altre formalità. L'Unione informa senza indugio il Regno Unito ogni qualvolta un atto dell'Unione sia della natura di cui alla prima frase.

**PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE N. .../2023 DEL COMITATO MISTO
ISTITUITO DALL'ACCORDO SUL RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN
BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD DALL'UNIONE EUROPEA E DALLA
COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA**

del ...

sulla vigilanza del mercato e l'applicazione delle norme

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica⁸ ("accordo di recesso"), in particolare l'articolo 166, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 166, paragrafo 3, dell'accordo di recesso prevede che le raccomandazioni debbano essere adottate di comune accordo.
- (2) A norma dell'articolo 182 dell'accordo di recesso, il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord ("protocollo") è parte integrante di tale accordo.
- (3) L'articolo 6, paragrafo 2, del protocollo prevede che siano introdotte modalità specifiche per la circolazione delle merci nel mercato interno del Regno Unito, coerenti con la posizione dell'Irlanda del Nord quale parte del territorio doganale del Regno Unito conformemente al protocollo, qualora le merci siano destinate al consumo finale o all'uso finale in Irlanda del Nord e qualora siano in vigore le necessarie garanzie per tutelare l'integrità del mercato interno dell'Unione e dell'Unione doganale, in conformità del protocollo,

HA FORMULATO LA SEGUENTE RACCOMANDAZIONE:

Articolo 1

Il comitato misto raccomanda all'Unione e al Regno Unito quanto segue:

Nel contesto delle modalità specifiche di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del protocollo, gli strumenti di vigilanza del mercato e applicazione delle norme dovrebbero essere utilizzati in modo collaborativo per monitorare il flusso di merci e gestire i rischi che le merci possano entrare illegalmente nell'Unione o nel Regno Unito.

La cooperazione rafforzata tra il Regno Unito e l'Unione, e tra le autorità del Regno Unito e degli Stati membri se del caso, dovrebbe sostenere queste modalità con un'efficace attività di vigilanza del mercato e applicazione delle norme. Ne dovrebbe derivare sostegno al monitoraggio e alla gestione di queste accordi senza che siano necessarie verifiche o controlli alla frontiera tra l'Irlanda del Nord e l'Irlanda.

⁸ [GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7](#)

Tale cooperazione potrebbe ricomprendere la condivisione delle conoscenze, lo scambio di informazioni, la collaborazione con gli operatori e l'attività congiunta a seconda dei casi, in particolare tra le autorità dell'Irlanda del Nord e degli Stati membri interessati, per contrastare le attività illegali e il contrabbando, garantire che le merci non siano immesse sul mercato se non soddisfano le norme applicabili e che alle attività di contrasto e vigilanza sia attribuita priorità sulla base del rischio e dell'intelligence. Le autorità garantiranno altresì che le imprese e gli operatori siano consapevoli della possibilità di accesso al mercato per le merci che circolano tra l'Irlanda del Nord e l'Unione, qualora tali merci soddisfino le norme applicabili, in conformità del protocollo.

Il Regno Unito e l'Unione dovrebbero operare in modo costruttivo avvalendosi delle strutture dell'accordo di recesso, compreso il comitato misto, per sostenere l'efficace funzionamento delle nuove modalità, nell'interesse dei cittadini e delle imprese dell'Irlanda del Nord.

Articolo 2

Gli effetti della presente raccomandazione decorrono dal giorno successivo alla data in cui è formulata.

Fatto a XX, il XX 2023

Per il comitato misto

I copresidenti

**PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE N. .../2023 DEL COMITATO MISTO
ISTITUITO DALL'ACCORDO SUL RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN
BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD DALL'UNIONE EUROPEA E DALLA
COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA**

del ...

sull'articolo 13, paragrafo 3 bis, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica⁹ ("accordo di recesso"), in particolare l'articolo 166, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 166, paragrafo 3, dell'accordo di recesso prevede che le raccomandazioni siano adottate di comune accordo.
- (2) A norma dell'articolo 182 dell'accordo di recesso, il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord ("protocollo") è parte integrante di tale accordo.
- (3) Se un collegio arbitrale ha statuito che il Regno Unito non ha rispettato le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 3 bis, terzo comma, del protocollo, è opportuno che sia data rapida esecuzione al lodo del collegio arbitrale,

HA FORMULATO LA SEGUENTE RACCOMANDAZIONE:

Articolo 1

Il comitato misto raccomanda all'Unione e al Regno Unito quanto segue:

Se il collegio arbitrale ha statuito, a norma dell'articolo 175 dell'accordo di recesso, che il Regno Unito non ha rispettato l'articolo 13, paragrafo 3 bis, terzo comma, del protocollo, l'Unione e il Regno Unito convengono entro 30 giorni dalla notifica che, ai fini dell'esecuzione del lodo del collegio arbitrale e, a seconda dei casi, nella misura ivi stabilita, si applica l'atto dell'Unione come modificato o sostituito dall'atto specifico dell'Unione definito all'articolo 13, paragrafo 3 bis, del protocollo, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla notifica del lodo del collegio arbitrale all'Unione e al Regno Unito.

Articolo 2

Gli effetti della presente raccomandazione decorrono dal giorno successivo alla data in cui è formulata.

Fatto a XX, il XX 2023

Per il comitato misto

I copresidenti

⁹ [GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7](#)

ALLEGATO 2

**PROGETTO DI DICHIARAZIONE COMUNE N. XX/2023 DELL'UNIONE E
DEL REGNO UNITO IN SEDE DI COMITATO MISTO ISTITUITO
DALL'ACCORDO SUL RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA
E IRLANDA DEL NORD DALL'UNIONE EUROPEA E DALLA COMUNITÀ
EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA**

del XX 2023

Rispecchiando le disposizioni stabilite nella decisione n. XX/2023 del comitato misto, il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord ("protocollo"), come modificato da tale decisione del comitato misto, dovrebbe ora denominarsi "Quadro di Windsor".

Pertanto, ove opportuno nei rapporti tra l'Unione e il Regno Unito ai sensi dell'accordo di recesso, il protocollo, come modificato dalla decisione n. XX/2023 del comitato misto, sarà denominato, in linea con le esigenze di certezza del diritto, il "Quadro di Windsor". Il protocollo, come modificato dalla decisione n. XX/2023 del comitato misto, può denominarsi "Quadro di Windsor" anche nel diritto interno dell'Unione e del Regno Unito.

**PROGETTO DI DICHIARAZIONE COMUNE DELL'UNIONE E DEL REGNO
UNITO IN SEDE DI COMITATO MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO SUL
RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL
NORD DALL'UNIONE EUROPEA E DALLA COMUNITÀ EUROPEA
DELL'ENERGIA ATOMICA**

del XX 2023

sull'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, del Quadro di Windsor¹⁰

Le disposizioni dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, disciplinano gli obblighi di controllo delle sovvenzioni tra il Regno Unito e l'Unione in generale e garantiscono parità di condizioni tra il Regno Unito e l'Unione.

L'articolo 10, paragrafo 1, del Quadro di Windsor è indipendente dalle suddette disposizioni. Il Quadro di Windsor rispecchia sia l'accesso particolare dell'Irlanda del Nord al mercato interno dell'Unione sia la sua posizione quale parte integrante del mercato interno del Regno Unito. In questo contesto l'articolo 10, paragrafo 1, del Quadro di Windsor dovrebbe intendersi pertinente solo per gli scambi di merci o nel mercato dell'energia elettrica (di seguito "merci") tra l'Irlanda del Nord e l'Unione soggetti al Quadro di Windsor.

Il 17 dicembre 2020 l'Unione ha rilasciato la seguente dichiarazione unilaterale in sede del comitato misto istituito a norma dell'articolo 164 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica: *"All'atto di applicare l'articolo 107 TFUE alle situazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del protocollo, la Commissione europea terrà debitamente conto del fatto che l'Irlanda del Nord è parte integrante del mercato interno del Regno Unito. L'Unione europea sottolinea che, in ogni caso, un effetto sugli scambi tra l'Irlanda del Nord e l'Unione che sono soggetti a tale protocollo non può essere meramente ipotetico, presunto o privo di un legame reale e diretto con l'Irlanda del Nord. È necessario determinare il motivo per cui la misura in questione è in grado di produrre un effetto del genere sugli scambi tra l'Irlanda del Nord e l'Unione, sulla base dei suoi effetti prevedibili reali."*

La presente dichiarazione comune sull'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, del Quadro di Windsor si basa sulla dichiarazione unilaterale dell'Unione, in quanto conferma la posizione dell'Irlanda del Nord nel mercato interno del Regno Unito e assicura la tutela del mercato interno dell'Unione. Chiarisce le condizioni di applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, del Quadro di Windsor, enunciando le circostanze particolari in cui potrebbe essere invocato quando sono concesse sovvenzioni nel Regno Unito, e può essere usata per la sua interpretazione.

¹⁰ Cfr. dichiarazione comune n. XX/2023.

Una misura, perché sia considerata avere un legame reale e diretto con l'Irlanda del Nord e produrre quindi un effetto sugli scambi tra l'Irlanda del Nord e l'Unione soggetti al Quadro di Windsor, deve avere effetti reali prevedibili su tali scambi. Gli effetti reali prevedibili dovrebbero essere rilevanti e non meramente ipotetici o presunti.

Per le misure accordate a beneficiari situati in Gran Bretagna, tra i fattori che denotano rilevanza possono figurare le dimensioni dell'impresa, l'entità della sovvenzione e la presenza dell'impresa sul mercato rilevante dell'Irlanda del Nord. Sebbene la mera immissione di merci sul mercato dell'Irlanda del Nord non basti di per sé a creare un legame reale e diretto che chiami in causa l'articolo 10, paragrafo 1, del Quadro di Windsor, è più probabile che ad avere effetti rilevanti siano le misure accordate a beneficiari situati in Irlanda del Nord.

Per le misure accordate a beneficiari situati in Gran Bretagna aventi effetto rilevante, perché sussista un legame reale e diretto che chiami in causa l'articolo 10, paragrafo 1, del Quadro di Windsor occorre dimostrare ulteriormente che il vantaggio economico della sovvenzione sarebbe trasferito in tutto o in parte a un'impresa dell'Irlanda del Nord, o attraverso le merci immesse sul mercato dell'Irlanda del Nord, ad esempio vendendo a prezzo inferiore a quello di mercato.

La Commissione europea e il Regno Unito enunceranno nei rispettivi orientamenti le circostanze in cui si applicherà l'articolo 10 del Quadro di Windsor, con dovizia di dettagli in modo che sia gli erogatori delle sovvenzioni sia le imprese del Regno Unito possano operare con maggiore certezza.

**PROGETTO DI DICHIARAZIONE COMUNE DELL'UNIONE E DEL REGNO
UNITO IN SEDE DI COMITATO MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO SUL
RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL
NORD DALL'UNIONE EUROPEA E DALLA COMUNITÀ EUROPEA
DELL'ENERGIA ATOMICA**

del [XX] 2023

sull'articolo 13, paragrafo 3 bis, del Quadro di Windsor¹¹

L'Unione e il Regno Unito riconoscono che, affinché una notifica a norma dell'articolo 13, paragrafo 3 bis, del Quadro di Windsor sia effettuata in buona fede in conformità dell'articolo 5 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica¹² ("accordo di recesso"), devono ricorrere tutte le condizioni di cui al paragrafo 1 della dichiarazione unilaterale del Regno Unito sul ruolo delle istituzioni dell'accordo del 1998, allegata alla decisione [XX]/2023¹³.

Se il collegio arbitrale ha statuito, a norma dell'articolo 175 dell'accordo di recesso, che il Regno Unito non ha rispettato l'articolo 5 dell'accordo di recesso in relazione a una notifica a norma dell'articolo 13, paragrafo 3 bis, del Quadro di Windsor, è opportuno che sia data rapida esecuzione al lodo del collegio arbitrale, come indicato nella raccomandazione [XX]/2023¹⁴.

¹¹ Cfr. dichiarazione comune n. XX/2023.

¹² [GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7](#)

¹³ [inserire titolo completo della decisione del comitato misto]

¹⁴ [inserire titolo completo della raccomandazione del comitato misto]

**PROGETTO DI DICHIARAZIONE COMUNE DELL'UNIONE E DEL REGNO
UNITO IN SEDE DI COMITATO MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO SUL
RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL
NORD DALL'UNIONE EUROPEA E DALLA COMUNITÀ EUROPEA
DELL'ENERGIA ATOMICA**

del XX 2023

numero X

L'Unione e il Regno Unito desiderano ribadire il loro impegno ad avvalersi pienamente delle strutture previste dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso"), vale a dire il comitato misto, i comitati specializzati e il gruppo di lavoro consultivo misto, per sorvegliare l'attuazione dell'accordo. Si assisteranno reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dal Quadro di Windsor¹⁵ nel pieno rispetto reciproco e in totale buona fede, conformemente all'articolo 5 dell'accordo di recesso.

Il Regno Unito ricorda il suo impegno unilaterale a garantire la piena partecipazione del primo ministro e del vice primo ministro dell'Irlanda del Nord alla delegazione del Regno Unito in sede di comitato misto e in questo contesto la sua determinazione a fare in modo che l'applicazione del Quadro di Windsor si ripercuota il meno possibile sulla vita quotidiana delle comunità.

L'Unione e il Regno Unito intendono organizzare riunioni periodiche dei pertinenti organi misti al fine di promuovere il dialogo e l'impegno. In tale contesto il comitato specializzato per l'attuazione del Quadro di Windsor può prevedere scambi di pareri su eventuali future normative del Regno Unito relative alle merci rilevanti per il funzionamento del Quadro di Windsor. Ciò consentirebbe in particolare al Regno Unito e all'Unione di valutare gli effetti potenziali delle future normative in Irlanda del Nord, anticipare e discutere le difficoltà pratiche in gioco.

A tal fine il comitato specializzato può riunirsi in una composizione specifica, nella fattispecie l'organo speciale per le merci. Se necessario, può chiedere al gruppo di lavoro consultivo misto e a uno dei suoi sottogruppi pertinenti, composti da esperti della Commissione europea e del governo del Regno Unito, di esaminare una questione particolare e dare informazioni al riguardo. Se del caso possono essere invitati alle riunioni i rappresentanti delle imprese e dei portatori di interessi della società civile. Il comitato specializzato può formulare raccomandazioni al comitato misto, secondo necessità.

L'Unione e il Regno Unito si sono impegnati a risolvere tutte le questioni relative al funzionamento del Quadro di Windsor nel modo migliore e più rapido possibile. L'Unione e il Regno Unito ricorreranno agli organi misti per affrontare qualsiasi questione che possa sorgere nell'attuazione del Quadro di Windsor. Tali questioni possono pertanto essere oggetto di dialogo negli organi misti dell'accordo di recesso su

¹⁵ Cfr. dichiarazione comune n. XX/2023.

richiesta delle parti. In questo modo le parti potranno discutere regolarmente degli sviluppi importanti per il corretto adempimento dei rispettivi obblighi a norma del Quadro di Windsor.

L'Unione e il Regno Unito rinnovano il loro impegno a compiere ogni sforzo per giungere, attraverso il dialogo, a soluzioni reciprocamente soddisfacenti delle questioni che potrebbero compromettere il funzionamento dell'accordo di recesso. A tal fine l'Unione e il Regno Unito intendono avvalersi pienamente dei poteri del comitato misto, in buona fede, al fine di trovare soluzioni concordate su questioni di interesse comune.

Gli scambi in tali quadri non pregiudicano l'autonomia decisionale e dei rispettivi ordinamenti giuridici dell'Unione e del Regno Unito.

**PROGETTO DI DICHIARAZIONE COMUNE DELL'UNIONE E DEL REGNO
UNITO IN SEDE DI COMITATO MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO SUL
RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL
NORD DALL'UNIONE EUROPEA E DALLA COMUNITÀ EUROPEA
DELL'ENERGIA ATOMICA**

del XX 2023

**sul regime IVA delle merci che non sono a rischio per il mercato interno dell'Unione
e sulle modalità di rimborso transfrontaliero dell'IVA**

L'Unione e il Regno Unito intendono esaminare la possibilità di adottare una decisione del comitato misto, basata sull'articolo 4 della decisione XX/2023¹⁶, che escluda l'applicazione delle norme sulle aliquote di cui all'articolo 98, in combinato disposto con l'allegato III, della direttiva 2006/112/CE, a determinati beni diversi dai beni ceduti e installati in beni immobili ubicati in Irlanda del Nord da soggetti passivi. La decisione riguarderebbe unicamente i beni che, per loro natura e per le condizioni di cessione, sarebbero oggetto di consumo finale in Irlanda del Nord e per i quali la non applicazione delle norme sulle aliquote di cui all'articolo 98, in combinato disposto con l'allegato III, della direttiva 2006/112/CE non comporterebbe ripercussioni negative sul mercato interno dell'Unione, quali rischi di frode fiscale o potenziali distorsioni della concorrenza. La decisione dovrebbe stabilire un elenco dettagliato valido per 5 anni. L'Unione e il Regno Unito si dichiarano disposti a valutare e rivedere periodicamente l'elenco.

L'Unione e il Regno Unito intendono anche valutare le attuali modalità di rimborso transfrontaliero ai sensi delle direttive 2008/9/CE e 86/560/CEE e vagliare la necessità di adottare, se del caso, sulla base dell'articolo 4 della decisione XX/2023, una decisione del comitato misto che stabilisca gli adeguamenti necessari o che limiti le modalità di rimborso solo all'applicazione della direttiva 86/560/CEE. La valutazione dovrebbe tenere conto degli oneri amministrativi a carico dei soggetti passivi e dei costi amministrativi per le amministrazioni fiscali.

¹⁶ [inserire titolo completo]

ALLEGATO 3

**PROGETTO DI DICHIARAZIONE UNILATERALE DEL REGNO UNITO IN
SEDE DI COMITATO MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO SUL RECESSO
DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD
DALL'UNIONE EUROPEA E DALLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA
ATOMICA**

del xxx/2023

sulla vigilanza del mercato e l'applicazione delle norme

Il Regno Unito ricorda il suo impegno a garantire un rigoroso sistema di vigilanza del mercato e applicazione delle norme nel contesto delle modalità particolari convenute con l'Unione europea conformemente al Quadro di Windsor¹⁷ per proteggere gli scambi all'interno del mercato interno del Regno Unito e la posizione dell'Irlanda del Nord nel territorio doganale del Regno Unito, garantendo nel contempo l'integrità del mercato interno dell'Unione europea e dell'Unione doganale.

Il Regno Unito sottolinea la necessità di un'applicazione rigorosa delle norme affinché nessun operatore abusì del nuovo regime di scambi interno del Regno Unito per il trasporto di merci nell'Unione europea.

Vigilanza del mercato

Il Regno Unito riconosce l'importanza del ruolo della vigilanza del mercato e del lavoro svolto dalle autorità di vigilanza del mercato e da altre autorità competenti nel conseguimento di questi obiettivi. Il Regno Unito continuerà pertanto a garantire che dette autorità attuino un programma di attività che portino sicurezza e rispetto delle norme, anche collaborando con le imprese per accertarsi che siano consapevoli dei loro obblighi, controllando la documentazione e verificando i prodotti sul mercato, ove opportuno.

Il Regno Unito continuerà a:

- sviluppare le potenzialità e le capacità delle autorità di vigilanza del mercato e altre autorità competenti;
- migliorare le metodologie per la valutazione del rischio della sicurezza dei prodotti;
- garantire che le autorità competenti dispongano dei poteri necessari per svolgere un'efficace attività di monitoraggio alla frontiera internazionale tra il Regno Unito e l'Unione europea;
- sostenere le attività basate su rischio e intelligence delle autorità competenti, compresi gli audit, le ispezioni e i controlli a campione opportuni per verificare la conformità rispetto alle norme applicabili;
- avvalersi di solide raccolte di dati e intelligence per costituire una base precisa di elementi concreti con cui individuare i rischi emergenti, compresi i possibili movimenti verso l'Unione europea;

¹⁷ Cfr. dichiarazione comune n. XX/2023.

- utilizzare informazioni accurate e dettagliate per orientare le politiche e le decisioni di esecuzione; e
- condividere e ricevere informazioni, attraverso tutti i sistemi informatici pertinenti, sulle attività di applicazione delle norme delle autorità di vigilanza del mercato e altre autorità competenti.

Il Regno Unito continuerà anche a sostenere la cooperazione con le autorità di vigilanza del mercato in altri mercati, tramite l'Ufficio unico di collegamento per la vigilanza del mercato.

Applicazione delle norme

Un'applicazione rigorosa non comporterà nuove verifiche o controlli alla frontiera tra l'Irlanda del Nord e l'Irlanda, bensì un'attività rafforzata delle autorità competenti del Regno Unito, conformemente alle migliori prassi internazionali, con le autorità dell'Unione europea e degli Stati membri, ove opportuno, per tutelare il mercato interno del Regno Unito e il mercato interno dell'Unione europea e l'Unione doganale e contrastare energicamente le attività illegali e il contrabbando, anche da parte di gruppi della criminalità organizzata.

Per quanto riguarda le merci soggette a norme sanitarie e fitosanitarie, le attività di vigilanza del mercato e applicazione delle norme rafforzeranno i regimi specifici stabiliti nella normativa applicabile all'ingresso di tali merci nell'Irlanda del Nord. Inoltre il Regno Unito rafforzerà le attività di monitoraggio e applicazione delle norme per la gestione efficace dei rischi derivanti dalle merci spedite in pacchi, consapevole di quanto i consumatori si affidino a questo tipo di movimento delle merci.

Il Regno Unito manterrà il suo severo regime di sanzioni del commercio illegale e del contrabbando. Questo aspetto sarà oggetto di attento esame, al fine di incrementare, se necessario a scopo dissuasivo, le sanzioni contro l'abuso delle nuove norme sul trasporto di merci nell'Unione europea.

Il Regno Unito disporrà misure efficaci, dissuasive e proporzionate in caso di inosservanza delle norme. Tra queste figureranno l'analisi dei rischi, azioni di ottemperanza basate sul rischio e valutazioni dei rischi per gli operatori commerciali, tutte sostenute da sanzioni e pene pecuniarie.

**PROGETTO DI DICHIARAZIONE UNILATERALE DEL REGNO
UNITO IN SEDE DI COMITATO MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO
SUL RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA
DEL NORD DALL'UNIONE EUROPEA E DALLA COMUNITÀ
EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA**

del xxx/2023

**sui regimi di esportazione delle merci che circolano dall'Irlanda del Nord
verso altre parti del Regno Unito**

Il Regno Unito constata la posizione dell'Irlanda del Nord nel territorio doganale del Regno Unito, la necessità di tutelare l'accordo del Venerdì santo o accordo di Belfast del 10 aprile 1998 in tutte le sue dimensioni e il proprio impegno ad assicurare alle imprese dell'Irlanda del Nord l'accesso incondizionato all'intero mercato del Regno Unito.

Per quanto riguarda tutte le merci che circolano dall'Irlanda del Nord verso altre parti del mercato interno del Regno Unito, il Regno Unito conferma che i regimi di esportazione a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 si applicheranno solo se le merci:

1. sono vincolate a uno dei regimi di cui all'articolo 210 di detto regolamento;
2. sono in custodia temporanea ai sensi dell'articolo 144 di detto regolamento;
3. sono soggette alle disposizioni del diritto dell'Unione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, seconda frase, del Quadro di Windsor¹⁸, che vietano o limitano l'esportazione di merci;
4. sono vincolate al regime di esportazione nell'Unione conformemente al titolo V e al titolo VIII di detto regolamento; oppure
5. non superano 3 000 EUR in valore e sono imballate o caricate per l'esportazione all'interno dell'Unione, conformemente all'articolo 221 del regolamento (UE) 2015/2447.

Il Regno Unito ricorda il suo impegno a garantire la piena tutela in forza degli obblighi e degli impegni internazionali pertinenti ai divieti e alle restrizioni all'esportazione di merci dall'Unione verso paesi terzi, stabiliti dal diritto dell'Unione.

¹⁸ Cfr. dichiarazione comune n. XX/2023.

Il Regno Unito conferma che fornirà all'Unione informazioni significative in relazione alle merci soggette a divieti e restrizioni che circolano dall'Irlanda del Nord verso altre parti del Regno Unito per quanto riguarda le esportazioni, il trasferimento, l'intermediazione e il transito di prodotti a duplice uso, le esportazioni di beni culturali e le spedizioni di rifiuti.

La presente dichiarazione unilaterale sostituirà la dichiarazione unilaterale del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in sede di comitato misto sulle dichiarazioni di esportazione del 17 dicembre 2020.

**PROGETTO DI DICHIARAZIONE UNILATERALE DEL REGNO UNITO IN
SEDE DI COMITATO MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO SUL RECESSO
DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD
DALL'UNIONE EUROPEA E DALLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA
ATOMICA**

del xxxx/2023

**sul meccanismo di espressione democratica del consenso di cui all'articolo 18 del
Quadro di Windsor¹⁹**

Il Regno Unito prende atto che le soluzioni comuni annunciate nel Quadro di Windsor sono intese a costituire una serie di misure pratiche e sostenibili per affrontare in via definitiva le carenze e le circostanze impreviste emerse dall'entrata in vigore del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord ("protocollo").

Il Regno Unito riconosce l'importanza di far sì che tali modalità riescano sempre a garantire il sostegno più ampio possibile in tutta la comunità dell'Irlanda del Nord, in linea con la sua responsabilità di rispetto dell'accordo del Venerdì santo o accordo di Belfast del 10 aprile 1998, successivi accordi e modalità di attuazione, in tutte le sue parti, e con riguardo alle sue specifiche responsabilità di rispetto dell'identità, del costume e delle aspirazioni di entrambe le comunità. Il meccanismo di espressione democratica del consenso di cui all'articolo 18 del Quadro di Windsor prevede una garanzia costante e importante al riguardo, in aggiunta alla quale il Regno Unito si è impegnato a commissionare un riesame indipendente nelle circostanze indicate nella sua dichiarazione unilaterale sull'espressione democratica del consenso²⁰. In tali circostanze, a seguito del primo esercizio del meccanismo di espressione democratica del consenso o successivamente, il Regno Unito si impegna a sottoporre le raccomandazioni del riesame al comitato misto, riconoscendo la competenza del comitato misto ai sensi dell'articolo 164 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, a esaminare tutte le materie di interesse riguardanti un settore contemplato dal Quadro di Windsor e a cercare mezzi e metodi adeguati per prevenire i problemi che potrebbero emergere nei settori contemplati dal Quadro di Windsor.

¹⁹ Cfr. dichiarazione comune n. XX/2023.

²⁰ [Dichiarazione del governo di Sua Maestà del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sul funzionamento della disposizione "Espressione democratica del consenso in Irlanda del Nord" del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord](#)

**PROGETTO DI DICHIARAZIONE UNILATERALE DEL REGNO UNITO IN
SEDE DI COMITATO MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO SUL RECESSO
DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD
DALL'UNIONE EUROPEA E DALLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA
ATOMICA**

del xxx/2023

**sul rafforzamento delle misure di esecuzione per le merci spedite in pacchi
in Irlanda del Nord da un'altra parte del Regno Unito**

Prima che tutte le disposizioni della decisione n. XX/2023²¹ diventino applicabili, il Regno Unito si impegna a collaborare con l'Unione per garantire la tutela del mercato interno dell'Unione rafforzando le misure di esecuzione per le merci spedite in pacchi in Irlanda del Nord da un'altra parte del Regno Unito. In tale contesto il Regno Unito si impegna a:

- collaborare con gli operatori economici, in particolare con gli operatori di pacchi postali e colli espressi, per mettere a disposizione del governo del Regno Unito e dei rappresentanti dell'Unione dati commerciali sulla circolazione dei pacchi, compresi mittente, destinatario e descrizione delle merci interessate. Questi dati contribuiranno alle azioni di ottemperanza e applicazione delle norme, integrando le attività esistenti basate su rischio e intelligence;
- rafforzare la cooperazione esistente tra le autorità doganali del Regno Unito e la Commissione europea, collaborando in materia di applicazione delle norme e rischio di non conformità sulla base delle modalità operative concordate di cui alla decisione n. XX/2023;
- il Regno Unito aggiornerà periodicamente il comitato specializzato delle questioni relative all'attuazione del Quadro di Windsor²² circa i progressi compiuti al riguardo.

²¹ [inserire titolo completo della decisione del comitato misto]

²² Cfr. dichiarazione comune n. XX/2023.